

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2011

608^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***AZZOLLINI***indi del Vice Presidente***Massimo GARAVAGLIA***indi del Presidente***AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cesario.
La seduta inizia alle ore 10,35.*

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il presidente **AZZOLLINI** avverte che per la sessione di bilancio in corso sono confermate, in conformità con l'apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003, le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 196 del 2009, riguardo al contenuto del disegno di legge di stabilità, non sono ammissibili emendamenti privi di effetti finanziari; emendamenti contenenti norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio oppure interventi di natura localistica o microsettoriale (articolo 11, comma 3, alinea, della citata legge n. 196 del 2009); emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento). Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme che rientravano già nel contenuto proprio della legge di stabilità, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196 del 2009), con le eccezioni più avanti riportate. Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Non sono ammesse norme di sostegno all'economia mediante nuove o maggiori spese, così come norme volte ad introdurre nuove agevolazioni fiscali ovvero a modificare la disciplina fiscale, senza limitarsi dunque a variazioni meramente quantitative. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emendamenti di copertura di ulteriori oneri a legislazione vigente. Sono inammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 11, comma 3, lettera m), della legge n. 196 del 2009 (Patto di stabilità interno e Patto di convergenza), in contrasto con i requisiti di contenuto di cui al citato articolo 11, comma 3, alinea, della legge di contabilità. In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; in ogni caso occorre tener conto degli

effetti come quantificati nella relazione tecnica nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire dunque mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità; non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle entrate.

Per quanto riguarda l'emendabilità della parte tabellare del disegno di legge di stabilità, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La tabella E, che riassume tutte le rimodulazioni, gli incrementi e le riduzioni delle leggi pluriennali in conto capitale, può essere rimodulata, previa compensazione sia sui singoli esercizi finanziari che nel complesso. Ove siano riportate nel testo una o più indicazioni circa la componente dovuta a rimodulazione, riduzione o incremento, l'emendamento deve far inoltre riferimento a quale di tali componenti intende riferirsi, nel senso che deve indicare se la sua finalità è di apportare una riduzione, un incremento o una rimodulazione rispetto al testo. Per defanziare una legge di parte corrente precedentemente disposta occorre usare la tabella D; per la tabella C sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legislazione vigente ovvero si riferiscano a spesa classificata come obbligatoria, soppressiva o modificativa (in questo ultimo caso di elementi non numerici). Sono ammissibili altresì emendamenti aggiuntivi di un finanziamento triennale nella tabella E, previa compensazione. Ancorché non più previsto dalla legge di contabilità, per un motivo di ragionevolezza la condizione necessaria per l'ammissibilità per un rifinanziamento annuale nella tabella E è la previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è sufficiente la sussistenza di residui) nell'ultimo esercizio finanziario, sempre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto capitale. In linea generale, in caso di approvazione le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa. Occorre tener conto comunque della maggiore formalità delle procedure di Assemblea, soprattutto in relazione alle coperture normative multiple e ripetitive.

Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al bilancio, gli emendamenti debbono essere riferiti al programma, che costituisce la nuova unità elementare ai fini dell'approvazione parlamentare. Gli emendamenti non possono contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche a capitoli. Le previsioni di cassa sono emendabili senza restrizioni nei limiti della massa spendibile (somma di competenza più residui), salvo l'obbligo di compensazione. Quanto alle previsioni di competenza, possono essere oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese rimodulabili, ivi incluse quelle determinate direttamente dalla legge sostanziale (articolo 21, comma 7, legge n. 196 del 2009). Sono altresì ammissibili emendamenti solo incrementativi di programmi per gli importi corrispondenti alle spese non rimodulabili, naturalmente previa compensazione. Mentre i programmi, per gli importi la cui dotazione è rimessa al bilancio (spesa rimodulabile), possono essere in generale emendabili in senso riduttivo (con conseguente miglioramento dei saldi), il loro utilizzo come mezzo di copertura, sia pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto a numerose restrizioni. Non possono essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi relativi alle previsioni di entrata; gli importi relativi alle spese per interessi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; gli importi afferenti alle spese non rimodulabili, indicate nella scheda programma negli allegati alle tabelle.

Per quanto riguarda la legge di stabilità 2012 (A.S. n. 2968), qualora s'intenda emendare l'elenco n. 1, allegato all'articolo 3 (di articolazione del programma dei tagli ai ministeri operato con l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) in caso di aumento del taglio occorre verificare nel disegno di legge di bilancio (A.S. n. 2969) la capienza della quota rimodulabile del relativo programma. In caso di riduzione del taglio, l'emendamento deve essere compensato.

Analogamente, qualora s'intenda emendare il disegno di legge di bilancio, fermi restando i criteri sopra richiamati, occorre tenere conto delle disponibilità a legislazione vigente, al netto delle riduzioni dei programmi operate dall'elenco n. 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2969) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza)

(2968) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **FANTETTI** (PdL), relatore per il disegno di legge di bilancio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2012-2014, è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come successivamente modificata dalla legge n. 39 del 2011.

Coerentemente con la cornice normativa iscritta nella legge di contabilità, il bilancio viene predisposto secondo il noto criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, così come tradotte nelle istruzioni metodologiche e tecniche contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 luglio 2011, n. 23. Va sottolineato che il bilancio a legislazione vigente per il 2012 include gli effetti finanziari delle misure disposte con il decreto-legge n. 98 del 2011 e con il decreto legge n. 138 del 2011, con esclusione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, pari a 10.700 milioni nel 2012 e 5.000 milioni in ciascuno degli anni 2013-2014, da realizzare attraverso la legge di stabilità. In particolare, proprio ai fini della puntuale definizione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, l'articolo 10 del citato decreto legge n. 98 del 2011 ha previsto che siano le stesse amministrazioni a formulare proposte di revisione della legislazione di spesa e che gli interventi siano disposti con la legge di stabilità per il 2012-2014. Dal punto di vista finanziario, il bilancio a legislazione vigente per il 2012-2014 recepisce le indicazioni della risoluzione del Documento di economia e finanza e della relativa nota di aggiornamento. Quanto ai dati complessivi in esso racchiusi, il bilancio a legislazione vigente per gli anni 2012-2014 prevede, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, che nel 2012 le entrate finali si attestino a 498.746 milioni. Nel 2013 e nel 2014, le entrate finali sono invece rispettivamente indicate pari a 527.594 e 541.545 milioni.

Sul versante delle spese, per il triennio 2012-2014, quelle finali vengono indicate attestarsi a 510.260 milioni nel primo anno e a 513.938 e 500.787 milioni rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Il saldo netto da finanziare è previsto si attesterà nel 2012 a 11.514 milioni, mentre nel 2013 e nel 2014 assumerà valori positivi pari rispettivamente a 13.656 nel primo anno e a 40.758 milioni nel secondo.

Sempre per il saldo netto da finanziare, le proposte di autorizzazioni di cassa indicano, nel 2012, un importo di 78.653 milioni, comprensivo sia del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di 12.000 milioni, sia del fisiologico "gap" tra incassi ed accertamenti di entrata; nel 2013, invece, il saldo netto da finanziare viene indicato attestarsi su una cifra pari a 51.562 milioni, che si limita a 24.414 milioni nel 2014.

Dal punto di vista metodologico, la struttura di classificazione del bilancio, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge di contabilità e finanza pubblica, si conferma articolata in missioni e programmi.

Dopo la revisione operata nel 2011, la struttura del disegno di legge di bilancio 2012-2014 risulta sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio precedente. In particolare, sono confermati sia il numero delle missioni (34), sia quello dei programmi di spesa (172).

Sono altresì confermati il numero delle missioni condivise tra amministrazioni rispetto al 2011 (20), nonché il numero dei programmi condivisi tra Ministeri (4).

In proposito, va ricordato che l'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011, ha fornito un'interpretazione del secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 196, che opera sulla definizione di spesa non rimodulabile, riconducendole alle sole spese obbligatorie e a quelle quantificate sulla base di parametri definiti *ex-lege*.

In base a questa definizione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2012-2014, si è dunque proceduto alla verifica delle effettive esigenze di carattere obbligatorio e alla conseguente revisione della classificazione dei capitoli di spesa rimodulabili e non rimodulabili.

In conseguenza di questa riclassificazione l'ammontare delle risorse rimodulabili passa da un valore complessivo pari a 25.584 milioni ai 46.822 milioni nel 2012, da 31.021 a 43.935 milioni nel 2013 e da 24.829 a 37.475 milioni nel 2014.

Dal punto di vista metodologico, l'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente in esame ha assunto come quadro di riferimento generale le ipotesi di evoluzione del bilancio statale di competenza, in coerenza coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Ciò, al fine di conseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmati.

Sul versante della previsione delle entrate, in particolare, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2012 e anni successivi.

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, con specifico riferimento a quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, si rappresenta che le stesse sono in linea con le previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Tali previsioni sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi: tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e conseguente proiezione su base annua del gettito registrato.

In questo modo l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi anche determinata dal nuovo quadro macroeconomico e dagli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato del 2012 sono state infatti costruite sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES, DRAP), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente, nonché, elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione e considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello degli incassi già nell'esercizio finanziario corrente.

Con riferimento agli anni successivi al 2012, la stima è avvenuta calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi e tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali, ma anche considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Sul versante delle spese, le previsioni iscritte nel provvedimento in esame tengono conto di tutte le variazioni di bilancio intervenute successivamente all'assestamento disposto nel mese di giugno 2011.

Prescindendo dalla voce relativa agli interessi, i fattori di variazione rispetto alle previsioni assestate 2011, possono essere ricondotti a due distinte tipologie di spesa: quelle aventi natura obbligatoria (cd. oneri *inderogabili*), la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, e d'altro canto quelle non aventi natura obbligatoria, ossia le spese cd. "rimodulabili", che possono essere rideterminate e rimodulate da ciascuna amministrazione tra missioni del proprio stato di previsione e nell'ambito di ogni singola missione, tra i relativi programmi di spesa, ritenuti prioritari, tenendo conto delle proprie finalità strategiche ed istituzionali.

Soffermandosi sulle prime, in particolare, ritiene necessario sottolineare che si tratta come noto di risorse finanziarie non rimodulabili, per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e relativa quantificazione (articolo 21, comma 6, legge n. 196 del 2009, come interpretato dal citato articolo 10, comma 15, del decreto legge n. 98 del 2011).

In proposito, quanto in particolare agli stanziamenti da iscrivere in tabella C, a differenza del precedente anno, in cui la previsione era rapportata, in assenza di specifica comunicazione da parte delle amministrazioni, ad una percentuale del totale dello stanziamento delle spese di natura obbligatoria, nell'attuale disegno di legge, per la formulazione delle previsioni, le amministrazioni sono state tenute a indicare, in appositi allegati, l'ammontare di tali spese.

In assenza delle predette comunicazioni, sono stati utilizzati i dati degli ultimi consuntivi approvati degli Enti e amministrazioni interessati.

In ordine invece alla previsione della spesa per interessi, le ipotesi assunte dal ddl derivano dall'analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, dall'evoluzione dei tassi di interesse,

dal fabbisogno e dalle indicazioni fornite nel Documento di economia e finanza e nella relativa nota di aggiornamento.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, invece, lo stanziamento della contribuzione aggiuntiva è stato calcolato tenendo conto dell'aliquota fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre relativamente ai trasferimenti agli enti previdenziali iscritti in bilancio, gli stanziamenti tengono conto delle autorizzazioni di spesa disposte con i nuovi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento per tale comparto.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*), relatore per il disegno di legge di stabilità, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la manovra in esame provvede alla predisposizione degli interventi normativi che ancora si rendono necessari per implementare la correzione dei saldi tendenziali, relativi al triennio 2011/2014, che con i decreti-legge n. 98 e n. 138 del luglio ed agosto scorso si era provveduto a definire solo nei loro profili di massima.

Il disegno di legge all'esame non produce pertanto effetti correttivi "aggiuntivi" sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione, è stata già approvata con i due decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, e consente il pieno rispetto degli obiettivi indicati nella successiva tabella, volti a conseguire il pareggio di bilancio nel 2013.

L'intervento in esame sconta, inoltre, previsioni di crescita economica che restano sostanzialmente stabili per il triennio 2012-2014.

Formulate queste premesse, occorre evidenziare che la manovra, non solo appare coerente con il conseguimento dei citati obiettivi, ma, anzi, dispone una correzione numericamente più elevata di quanto necessario al raggiungimento dei predetti obiettivi.

L'ulteriore correzione, di natura prudenziale, potrebbe essere parzialmente assorbita da una eventuale minore crescita o dalla maggiore spesa per interessi conseguente ai recenti andamenti dei mercati finanziari.

In tal senso, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati in apposito allegato 1 all'articolo 1 della presente legge. La struttura del predetto disegno di legge di stabilità è anche quest'anno molto sintetica, considerato che non sono stati programmati ulteriori interventi correttivi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli che non sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Talune esigenze che hanno natura di spesa di investimento sono state considerate nella tabella E del disegno di legge di stabilità. Nel complesso, al netto delle suddette esigenze, incluse nelle tabelle C ed E, le restanti voci di spesa a carattere oneroso sono fronteggiate mediante corrispondente riduzione del citato fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Di tali occorrenze, una parte riguarda rifinanziamenti di norme già esistenti, che sono incluse in apposito elenco da allegare al disegno di legge di stabilità, come già operato nella precedente legge n. 220 del 2010, previo incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Tali voci di spesa potranno essere assegnate alle competenti amministrazioni mediante ripartizione del suddetto fondo, da disporre nel corso del 2012 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tale riguardo va però segnalato che tale soluzione non consente di conoscere ex-ante l'effettiva allocazione finale di dettaglio di tale fondo. Venendo al testo, l'articolo 2 provvede al riordino di trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, dalla legislazione vigente, e quindi non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni. In particolare, vengono istituite a tal fine nel bilancio dell'INPDAP evidenze contabili, riferite alle diverse gestioni previdenziali. Infine, viene ripristinato l'apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai fini della stabilità della gestione pensionistica dei dipendenti statali, originariamente previsto dalla legge n. 335 del 1995. Con gli articoli 3 e 4 sono introdotte le innovazioni normative concernenti le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, già quantificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. L'esposizione degli interventi in questione è articolata distinguendo le spese rimodulabili (articolo 3) da quelle non rimodulabili (articolo 4). Quanto alle spese rimodulabili, è stata prevista dall'articolo 3 l'introduzione di una disposizione di rinvio ad appositi elenchi, allegati al disegno di legge di stabilità, ivi indicandosi le missioni ed i programmi, interessati per ciascuna Amministrazione, e specificando la quota parte delle riduzioni da riferire complessivamente alle autorizzazioni di spesa, i fattori legislativi.

In tal senso, pur considerando che l'elenco 1 reca l'analitica esposizione delle riduzioni disposte per ministeri - missioni - programmi - sembrerebbe indispensabile anche conoscere quali criteri siano stati seguiti per disporre le riduzioni, nonché l'acquisizione di un prospetto di sintesi che evidenzi le coordinate contabili in termini di interventi, oneri comuni spese di investimento eccetera delle medesime singole riduzioni.

Oltretutto, va segnalato che, sebbene l'elenco n. 1 rechi la distinta indicazione, in corrispondenza a ciascuna riduzione di spesa, disposta per ciascun programma, della quota riferibile al cosiddetto "fattore legislativo", è chiaro che solo l'informazione aggiuntiva sulle specifiche autorizzazioni di spesa coinvolte, consentirà di avere un quadro preciso della riduzione della spesa rimodulabile per singoli dicasteri, nei termini indicati dall'articolo 21, comma 7, lettera a).

Per contro, con riferimento alla riduzione delle spese riferibili ad oneri non rimodulabili si rendono invece necessarie le dettagliate disposizioni normative di natura sostanziale, introdotte all'articolo 4, che modificano le determinanti della spesa stessa. Gli effetti derivanti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, relativi alle sole riduzioni di spesa delle Amministrazioni centrali, risultano peraltro disgiunti rispetto a quelli delle suddette misure programmatiche derivanti dalla riorganizzazione e dalla *spending review*.

Ciò premesso, ulteriori riflessioni emergono da una sintetica rassegna delle norme contenute, in particolare, nell'articolo 4.

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 di tale articolo prevedono anzitutto norme volte alla realizzazione degli obiettivi di riduzione della spesa riferibili al Ministero degli affari esteri.

Le disposizioni indicate ai commi da 8 a 26, riguardano la spesa del Ministero dell'interno. Al comma 8, in particolare, si prevede la riduzione, per l'anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede, nonché per il personale della Guardia di Finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, tenuto conto che l'andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese in questione effettivamente sostenute alla fine di ogni anno. I commi da 10 a 14 dettano poi disposizioni in materia di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia permanente che volontario, mentre le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 riducono gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'Unione italiana ciechi.

La disposizione indicata al comma 19 riduce gli stanziamenti che alimentano il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, previsti dalle leggi n. 108 del 1996 e n. 512 del 1999.

Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 57 concorrono poi al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 28 modifica la disposizione che prevede il rimborso, anche mediante la compensazione, per gli esercenti le attività di trasporto merci dell'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sostituendo l'originaria autorizzazione di spesa con il ricorso a appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il comma 29 si provvede a limitare fino al 2011 l'originaria autorizzazione di spesa per la copertura dell'importo della deduzione forfettaria di spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto.

I commi da 30 a 36 sono diretti a modificare la disciplina dei compensi per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, si prevede che sia dovuto l'importo di quattordici euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e l'importo di ventisei euro per l'elaborazione e la trasmissione di dichiarazioni in forma congiunta.

Il comma 37 trasforma il Garante del contribuente, operante presso ogni regione, da organo collegiale ad organo monocratico, il quale non potrà più essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni. Si prevede, altresì, la decorrenza della suddetta modifica a partire dal 1° gennaio 2012.

Con il comma 39 si stabilisce la riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. I conseguenti risparmi di spesa, che non riguarderanno le spese di natura obbligatoria e del personale, saranno versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata.

Il comma 40 mira a regolare l'ordinata nomina e conseguente immissione in servizio dei soggetti risultati idonei alla procedura concorsuale per giudice tributario pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 agosto 2011, n. 65, mentre il comma 41 regola i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie.

Il comma 48 stabilisce che nelle liquidazioni delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni, si applichi la tariffa vigente per gli avvocati ridotta del 20 per cento.

La disposizione indicata al comma 51 assoggetta alla disciplina dei cui all'articolo 2947 del codice civile la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento del diritto comunitario, stabilendo che essa decorre dalla data in cui il fatto dal quale sarebbero derivati i diritti in caso di tempestivo recepimento della normativa comunitaria si è effettivamente verificato.

Il comma 52 prevede che le indennità e i rimborsi spettanti in caso di missione e di trasferimento dei dipendenti statali sono soppressi e l'indennità di prima sistemazione è dovuta solo in caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento ad altra sede permanente di servizio. Sono inoltre soppressi le analoghe disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

Il comma 53 stabilisce, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il versamento di un diritto di segreteria, il cui importo è fissato dal bando e compreso tra 10 e 15 euro.

In base alle disposizioni di cui al comma 54, al fine di consentire il pagamento diretto di canoni di locazione dovuti da amministrazioni statali, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tempi e modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie alle amministrazioni interessate, che subentrano alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

Il comma 55 destina, a decorrere dal 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria; il riparto della predetta quota tra le strutture, inclusa la Guardia di Finanza, è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui ai commi da 59 a 61 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, il comma 59 prevede che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) sia autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 32,4 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2013, la somma di 9,2 milioni di euro e, entro il 31 gennaio 2014, la somma di 9,2 milioni di euro.

Il comma 61 riduce al 60 per cento, per l'anno 2012, e al 70 per cento, a decorrere dal 2013, gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente a favore delle imprese armatrici.

Le disposizioni di cui ai commi da 63 a 69 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Corpo delle capitanerie di porto e al Piano nazionale della sicurezza stradale, alle ferrovie a gestione commissariale governativa, alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, all'informatizzazione dei servizi marittimi, alla spesa per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero.

Le disposizioni indicate dal comma 72 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tra i quali sono espressamente indicati INPS, INPDAP e INAIL, debbano complessivamente ridurre le proprie spese di funzionamento nelle misure ivi stabilite per il triennio 2012/2014.

Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 89 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, la disposizione di cui al comma 74 prevede la riduzione a trecento del numero di unità, tra dirigenti scolastici e docenti, dei quali il MIUR può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica, con un conseguente minor fabbisogno di personale supplente. I commi 75 e 76 prevedono invece che, alle istituzioni scolastiche autonome particolarmente piccole non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il comma 78, consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli Uffici scolastici regionali nel periodo 2000 - 2011, e a tutt'oggi non utilizzate per il venir meno della originaria necessità, per le esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola.

Il comma 79 estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio. I commi da 80 a 85, disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti di ruolo dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica (commi 80-83) e dell'Università (comma 84). Il comma 86 prevede che, nel comparto AFAM, all'elezione all'incarico di direttore didattico consegua l'individuazione, all'interno dell'organico del personale docente dell'ente, di un posto da

rendere indisponibile, ai fini della sua copertura con personale a tempo determinato, per l'intera durata del predetto incarico. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Le disposizioni di cui ai commi da 94 a 100 concorrono invece al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute. In particolare, il comma 94 riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, relativa al Fondo sanitario nazionale. Il comma 95 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo destinato a finanziare gli Accordi Collettivi Nazionali con il personale sanitario in materia di assistenza al personale navigante.

I commi 96 e 97 disciplinano poi il passaggio alle Regioni e Province Autonome, a decorrere dal 2013, delle competenze statali in materia di assistenza sanitaria ai naviganti. Le disposizioni di cui ai commi da 102 a 105 concorrono invece al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa. In particolare, si interviene sulla disciplina del transito, a domanda, di volontari in ferma prefissata, ad una Forza armata diversa e sulle modalità delle domande di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni. Il comma 105 prevede, quale misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego, che il personale delle amministrazioni statali, inviato in missione in ambito nazionale, sia tenuto ad usufruire, per il vitto e per l'alloggio, delle strutture delle amministrazioni di appartenenza presenti e disponibili nel luogo di svolgimento della missione. Le disposizioni di cui ai commi da 107 a 110 concorrono invece al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, il comma 107 riduce di euro 100 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244 del 2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Il comma 108 riduce, a decorrere dall'anno 2012, le risorse per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle Regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 5 reca invece disposizioni di contenuto diverso, i cui effetti sono comunque indirizzati a disporre ulteriori correzioni ai tendenziali di spesa.

In particolare, il comma 1 prevede il rifinanziamento del fondo per gli interventi urgenti e indifferibili già previsto a legislazione vigente, che viene incrementato di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012, da ripartire tra le competenti amministrazioni, nel corso del 2012, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tale incremento si fa fronte mediante un'ulteriore riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica prevista al comma 4.

Il comma 2 dispone l'assegnazione al Cipe delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con indicazione delle relative quote annuali. Il comma 9 estende all'esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011, le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, già applicate per l'esercizio finanziario 2010.

Conseguentemente, quantifica in 400 milioni di euro l'importo delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012. Il comma 10 prevede l'applicazione, per tutto l'anno 2012, delle misure di sostegno fiscale e contributivo introdotte in via sperimentale, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008.

Tale previsione opera nel limite massimo di onere pari a 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per il 2013.

L'articolo 6 provvede, infine, ad autorizzare gli accantonamenti ed i finanziamenti rinviati alla legge di stabilità annuale dall'articolo 11, comma 3, lettere da a) ad f) della legge n. 196 del 2009.

Prima dell'avvio della discussione generale, interviene incidentalmente il senatore [MERCATALI \(PD\)](#), rilevando come l'esame dei disegni di legge di bilancio e di stabilità non possa prescindere dagli eventi estremamente rilevanti verificatisi negli ultimi giorni, a partire dalla lettera trasmessa dal Governo italiano alle Istituzioni europee, contenente un dettagliato elenco di rigorose misure per la crescita economica, unitamente al relativo calendario di attuazione.

Alla luce di quanto sta accadendo sui mercati internazionali, è probabile che l'Esecutivo decida di inserire nel disegno di legge di stabilità, il cui incardinamento in Assemblea è programmato per il prossimo 15 novembre, un maxiemendamento che contenga almeno una parte delle misure concordate in sede europea. Nel ribadire il senso di responsabilità del Gruppo del Partito Democratico ad esaminare in maniera approfondita i documenti di bilancio, rispettando l'iter ordinario, reputa tuttavia indispensabile che il Governo fornisca a questa Commissione un'informativa generale sul proprio programma di azione, in considerazione dell'estrema gravità della situazione, caratterizzata da un ampliamento del differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, con un conseguente aggravio di circa 5 miliardi di euro all'anno per gli interessi sul debito.

Infatti, ritiene che un messaggio chiaro alle Istituzioni europee implichi un confronto corretto tra il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire le modalità e i tempi dell'esame dei documenti di bilancio, nonché la fondatezza dell'ipotesi, circolata in queste ore, dell'adozione di un apposito decreto-legge da parte di un Consiglio dei ministri convocato in serata.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Mercatali, ricorda il forte senso di responsabilità dimostrato dai Gruppi di opposizione, in occasione dell'esame della manovra di luglio, approvata dal Parlamento in pochi giorni, unitamente alla conversione del decreto recante la manovra di ferragosto, riguardo al quale sottolinea che delle due settimane dei lavori in Commissione una venne persa nell'attesa che il Governo chiarisse la propria linea politica. Rammenta, poi, come, in occasione dell'esame, di fatto in terza lettura, del rendiconto generale dello Stato per il 2010, non siano stati presentati emendamenti da parte dei Gruppi di opposizione. Esprime, pertanto, l'esigenza di restituire dignità al ruolo di questa Commissione, evitando di avviare la discussione e l'esame di documenti contabili già superati dagli eventi. Tenuto conto che nella lettera inviata dal Governo all'Unione Europea ci si impegna ad adottare, entro due mesi, misure concrete sulla liberalizzazione dei servizi pubblici e degli ordini professionali, manifesta la necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze comunichi tempestivamente a questa Commissione le linee guida dell'azione che il Governo intende porre in essere in queste ore per fronteggiare l'incresciosa situazione finanziaria.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*PdL*) dichiara di comprendere le richieste formulate dai senatori dell'opposizione, concordando sul fatto di non poter ignorare quanto sta accadendo in queste ore sui mercati finanziari.

Nel ricordare che tradizionalmente questa Commissione, grazie all'impulso della presidenza, si è sempre caratterizzata per un esame approfondito dei provvedimenti, unitamente ad un confronto puntuale con il Governo, reputa opportuno rispettare la tempistica dell'*iter* dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, nella piena consapevolezza che gli eventi esterni potranno indubbiamente condizionare il prosieguo dei lavori, nonché il contenuto delle misure.

Il senatore **FLERES** (*CN-Io Sud-FS*) evidenzia che le norme recate dai documenti di bilancio non contengono elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati durante le manovre estive. Tuttavia, fa presente che l'orologio della storia consegna nuovamente a questa Commissione l'opportunità di costruire, con equilibrio e nel rispetto dei ruoli, un percorso di lavoro in continua evoluzione. Reputa, quindi, opportuno avviare l'esame dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, pronti ad avviare un confronto sulle nuove misure annunciate dal Governo.

Chiede, pertanto, all'Esecutivo di impegnarsi a tenere aggiornata in tempo reale questa Commissione, garantendo un *iter* dei lavori costruttivo e proficuo.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) ritiene improponibile avviare l'esame dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, facendo finta di ignorare quanto sta accadendo all'esterno: ossia che il debito pubblico italiano è prossimo al fallimento. Uno *spread* superiore ai 400 punti base e rendimenti dei titoli di Stato decennali sopra il 6 per cento sono sintomatici di una situazione prossima al punto di non ritorno: infatti, appare evidente che, qualora il Governo rimanga inerte nelle prossime ore, l'esito del *default* sarà pressoché scontato.

Fa presente, al riguardo, che, in caso di fallimento, il Paese si troverebbe costretto a chiedere un aiuto al Fondo monetario internazionale oppure al cosiddetto al "Fondo salva-Stati europeo" (*European financial stability facility*). Nel primo caso, in considerazione del fatto che le erogazioni del Fondo monetario sono condizionate ad una serie di requisiti, si andrebbe incontro ad una limitazione della sovranità del Paese, accompagnata da un sostanziale commissariamento politico; nel secondo caso, occorre considerare che, in base alle decisioni adottate dal Consiglio europeo la settimana scorsa, il "Fondo salva-Stati" sostituirà la Banca centrale europea nel programma di acquisto dei titoli di Stato sul mercato secondario e che le condizioni per procedere a tale intervento saranno molto più dure di quelle contenute nella famosa lettera inviata al Governo italiano dalla Banca centrale europea lo scorso agosto, in quanto il *memorandum* d'intesa tra il Governo dello Stato interessato ed il Fondo europeo richiederà la predisposizione di un preciso programma di riforme, che potrebbe essere esaminato anche dai parlamenti degli altri Stati, compreso quello tedesco, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale della Repubblica federale di Germania.

Risulta, quindi, improcrastinabile una comunicazione del Ministro dell'economia e delle finanze a questa Commissione, al fine di chiarire le linee direttrici dell'azione del Governo, che dovrebbe prima di tutto capire se dispone o meno della forza politica per poter affrontare questa drammatica congiuntura, anche al fine di specificare il tipo di confronto con i Gruppi di opposizione.

Da ultimo, rammenta come le maggiori difficoltà che i titoli di Stato italiani stanno affrontando sul mercato, rispetto a quelli spagnoli, sono imputabili al fatto che, come risulta dal comunicato finale del Consiglio europeo della scorsa settimana, la Spagna ha già adottato misure concrete e vigenti, mentre il Governo italiano si è limitato a predisporre un piano programmatico di riforme strutturali tutte ancora da attuare.

Il senatore **VACCARI (LNP)**, nel sottolineare che i disegni di legge di bilancio e di stabilità rappresentano l'ulteriore implementazione della politica del Governo basata sulla rigorosa gestione dei conti della finanza pubblica, rappresenta la necessità di un esame approfondito da parte di questa Commissione, parallelamente ad un'informativa tempestiva del Governo circa le modalità e la tempistica delle misure da adottare.

Il presidente **AZZOLLINI**, nel ritenere fondate le osservazioni formulate dai senatori intervenuti, annuncia che, insieme al sottosegretario Cesario, prenderà gli opportuni contatti con il Governo, di modo che il ministro Tremonti riferisca tempestivamente alla Commissione sulle modalità e i tempi di adozione delle misure rese necessarie dalla difficile congiuntura.

Rammenta, altresì, che le due opzioni del maxiemendamento al disegno di legge di stabilità ovvero del decreto-legge non sono alternative e che in ogni caso sarà necessario un approfondito esame da parte di questa Commissione. Nel riconoscere il senso di responsabilità sempre dimostrato dai Gruppi di minoranza, sottolinea che l'informativa del Governo non recherà, ovviamente, l'indicazione dettagliata delle misure, bensì un orientamento di carattere generale. Nel ritenere che sicuramente l'Esecutivo attuerà misure adeguate alla situazione, fa presente che l'eventuale presentazione di un maxiemendamento del Governo al disegno di legge di stabilità verrà accompagnato da una valutazione meno rigorosa e meno formalistica del contenuto proprio della legge di stabilità, come disciplinato dalla legge n. 196 del 2009.

Da ultimo, ritiene opportuno mantenere invariata la tempistica di esame dei documenti di bilancio, assicurando, in ogni modo, un ponderato approfondimento delle tematiche che verranno affrontate e garantendo tempi adeguati per l'esame delle proposte emendative che, ove il Governo dovesse presentarle oltre la scadenza del termine fissato per le ore 18 di venerdì 4 novembre, sarà comunque concesso un tempo adeguato per poterle subemendare.

Il senatore **LEGNINI (PD)** precisa che la disponibilità del proprio Gruppo sarà ovviamente condizionata dagli intendimenti del Governo: in particolare, occorrerà chiarire se il Governo vorrà inserire tutte le misure di emergenza nella legge di stabilità, piuttosto che in un decreto, ovvero, più realisticamente, percorrere entrambe le strade.

Il sottosegretario **CESARIO**, nel ringraziare il presidente Azzollini e tutti i senatori della Commissione per la disponibilità dimostrata, si impegna ad avviare gli opportuni contatti in modo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa riferire tempestivamente alla Commissione sui criteri generi alla base dell'azione dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente **AZZOLLINI** avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2011
609^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Casero e Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2969) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2968) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono in corso contatti con il Governo, al fine di garantire che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca tempestivamente alla Commissione sulle modalità e i tempi di attuazione delle misure necessarie a fronteggiare la difficile congiuntura finanziaria in atto.

Pertanto, in attesa di ulteriori contatti con il Ministro, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 18.

Il senatore **LUSI** (PD) chiede che sia attivato l'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, per l'intervento del ministro Tremonti.

Il **PRESIDENTE** fa presente che l'articolo 33, comma 3, del Regolamento del Senato, vieta tale forma di pubblicità per le sedute delle Commissioni in sede referente che non sono pubbliche. Ritiene, pertanto, di non poter accedere alla richiesta del senatore Lusi. Ricorda inoltre che il Ministro partecipa alla seduta della Commissione per rispondere ad alcune precise domande formulate dai Gruppi di opposizione sulla prosecuzione dei lavori relativa alla manovra di bilancio in relazione agli accadimenti dei mercati internazionali ed anche per tale ragione la richiesta del senatore Lusi non può essere accolta.

Dà quindi la parola al ministro Tremonti.

Il ministro TREMONTI, dopo aver assicurato la propria disponibilità a partecipare anche al prosieguo dei lavori della Commissione bilancio per l'approvazione della Legge di bilancio e della Legge di stabilità previsti per la prossima settimana, una volta che sarà rientrato dal G20, già fissato per la giornata di domani, si sofferma sulla necessità di approvare in tempi rapidi i disegni di legge della manovra 2012-2014 in modo da contribuire all'obiettivo di consolidamento dei conti dell'Italia. A tale proposito evidenzia l'importanza di mantenere il fondamentale impegno del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013 e di dare attuazione, nei tempi già previsti, alle deleghe in materia fiscale e assistenziale all'esame della Camera dei deputati. Informa quindi che il Governo sta elaborando una serie di misure tra quelle contenute nel documento inviato all'Unione Europea che rappresenta la base di partenza di qualsiasi provvedimento. In merito poi alle modalità di

attuazione di tali interventi fa presente che sarà il Consiglio dei ministri a valutare il loro inserimento in un emendamento al disegno di legge di stabilità o mediante l'adozione di un decreto-legge da sottoporre all'esame del Parlamento che avrebbe il vantaggio di essere immediatamente vigente. Auspica in ogni caso che sugli interventi che saranno presentati al Parlamento vi sia uno spirito comune di collaborazione tra le diverse forze politiche nell'interesse del Paese.

Il senatore **MORANDO** (PD) si sofferma sull'importanza di inserire, nel più breve tempo possibile, il principio del pareggio di bilancio nel testo della Costituzione e chiede pertanto al Ministro quale sia l'orientamento del Governo in merito al disegno di legge di riforma costituzionale attualmente all'esame della Camera dei deputati in cui è espressamente contenuto tale principio.

Il senatore **MERCATALI** (PD) evidenzia che, ove il Governo decidesse di attuare le misure urgenti in un apposito emendamento al disegno di legge di stabilità, tale proposta dovrebbe essere ampiamente discussa all'interno della Commissione di merito.

Il senatore **LEGNINI** (PD) rileva che qualora il Governo dovesse adottare un decreto-legge, il provvedimento d'urgenza presenterebbe inevitabilmente una stretta correlazione con il disegno di legge di stabilità all'esame della Commissione bilancio, ritenendo pertanto necessario un esame contestuale da parte della stessa.

Il senatore **MASCITELLI** (IdV), nel concordare sulla necessità di adottare delle decisioni in tempi rapidi, nell'interesse del Paese, ritiene che il Governo dovrebbe fornire al Parlamento un quadro, quanto più possibile completo, sulle misure che intende adottare per dare attuazione al documento inviato di recente a Bruxelles. Si sofferma, quindi, sul cosiddetto "Piano Eurosud", citato dal Governo italiano nella predetta missiva, nella quale si fa riferimento anche ad una revisione delle modalità di utilizzo dei Fondi strutturali per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate (FAS). A tale riguardo ricorda come non sia ancora pervenuta al Parlamento la relazione del Ministro dello sviluppo economico, che generalmente accompagna il disegno di legge di stabilità, in cui sono illustrate le modalità di utilizzo dei fondi FAS. Da ultimo, lamenta che l'Esecutivo non ha ancora proceduto al riordino della normativa in materia di incentivi alle imprese.

Il ministro TREMONTI dichiara di condividere la necessità di procedere in tempi particolarmente rapidi all'approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale con il quale si introduce nella Carta fondamentale il principio del pareggio di bilancio. Ribadisce altresì l'importanza di approvare in tempi altrettanto rapidi il disegno di legge di stabilità e si sofferma sulla realizzazione del cosiddetto "Piano Eurosud" che dovrà passare necessariamente attraverso un migliore utilizzo dei fondi strutturali europei. A tale riguardo, ricorda come l'Italia, negli ultimi anni, abbia perso più dell'85 per cento delle risorse dedicate dai fondi stessi e, proprio per questo ritiene che una soluzione a tale problema potrebbe essere ricercata attraverso un maggiore coinvolgimento della Commissione europea che dovrà dare il suo importante sostegno nella promozione di iniziative nel campo delle infrastrutture e della formazione permanente.

Il presidente **AZZOLLINI**, dopo aver ringraziato il ministro Tremonti per il suo intervento, apprezze le circostanze, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19.

Il **PRESIDENTE** ritiene opportuno, alla luce delle dichiarazioni del ministro Tremonti, definire il prosieguo dei lavori della Commissione a partire dalla giornata odierna.

Il senatore **MORANDO** (PD) rileva che, al di là delle specifiche modalità tecniche, appare plausibile l'ipotesi che le misure che verranno adottate dal Governo si traducano o in un apposito decreto-legge ovvero in un emendamento al disegno di legge di stabilità, garantendo, in ogni caso, un esame contestuale presso questa Commissione. Si augura sia improbabile l'ipotesi dell'adozione di un decreto-legge assegnato all'altro ramo del Parlamento, che costringerebbe la Commissione ad esaminare i documenti di bilancio prescindendo dall'analisi delle misure richieste in sede europea. Ritiene, quindi, che occorra aspettare la giornata di domani per decidere come proseguire i lavori della Commissione, sulla base delle scelte che saranno adottate nella riunione del Consiglio dei ministri di questa sera.

Il **PRESIDENTE**, auspicando che, anche nel caso dell'adozione di un decreto-legge, che possa consentire al Senato un percorso contestuale con l'esame della legge di stabilità, propone comunque di avviare, nella giornata di domani, la discussione generale sui documenti di bilancio, mantenendo altresì fermo il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 18 di venerdì 4 novembre.

Successivamente, una volta conosciute le determinazioni del Governo, la Commissione agirà di conseguenza, e ovviamente la Presidenza garantirà la discussione più ampia e approfondita.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*), pur comprendendo il senso della proposta del Presidente, non condivide la necessità di mantenere fermo il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti ai documenti di bilancio, dal momento che il decreto o le proposte emendative del Governo potrebbero essere presentate in un momento successivo.

Pertanto, ritiene opportuno ridefinire l'organizzazione dei lavori sulla base di quelle che saranno le scelte concrete dell'Esecutivo.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) ritiene inevitabile condizionare il prosieguo dei lavori della Commissione a quelle che saranno le scelte adottate dal Governo.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) ritiene opportuno che i lavori della Commissione proseguano senza soluzione di continuità, in modo da dare un segnale di serietà ai mercati finanziari, visti i concreti rischi di fallimento del debito sovrano italiano.

Il **PRESIDENTE** ribadisce la posizione precedentemente espressa, in attesa delle determinazioni del Consiglio dei ministri di questa sera.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, mercoledì 2 novembre, alle ore 20,30, è sconvocata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 3 novembre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 19,25.

